



Columna Fondazione
collettiva Group Invest

Previdenza professionale

Regolamento per la liquidazione parziale della fondazione collettiva

Columna Fondazione collettiva Group Invest, Winterthur

Sommario

Scopo, campo d'applicazione e definizione dei termini	3
Condizione per la liquidazione parziale della Fondazione	3
Punto 1 Condizioni per la liquidazione parziale	3
Procedura per la liquidazione parziale della Fondazione	3
Punto 2 Esecuzione di una liquidazione parziale	3
Punto 3 Rinuncia allo svolgimento di una procedura	3
Punto 4 Data della liquidazione parziale	3
Punto 5 Calcolo dei fondi liberi/del disavanzo (scoperto), della riserva di fluttuazione e degli accantonamenti tecnici	3
Punto 6 Ripartizione dei fondi liberi	3
Punto 7 Trasferimento dei fondi liberi	3
Punto 8 Calcolo di un disavanzo (scoperto)	4
Punto 9 Diritto collettivo alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici	4
Punto 10 Trasferimento del diritto alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici	4
Decisione, informazione e attuazione	4
Punto 11 Decisione per la liquidazione parziale	4
Punto 12 Informazione	4
Punto 13 Attuazione	5
Disposizioni finali	5
Punto 14 Emanazione e adeguamento del regolamento	5
Punto 15 Entrata in vigore	5

Scopo, campo d'applicazione e definizione dei termini

Punto 1

Il presente regolamento disciplina le condizioni e l'iter procedurale per una liquidazione parziale della fondazione collettiva (qui di seguito denominata «Fondazione»). Per la liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza nell'ambito della Fondazione si applica un regolamento separato.

Condizioni per la liquidazione parziale della Fondazione

Condizione per la liquidazione parziale

Punto 2

Un contratto d'affiliazione si considera sciolto parzialmente se tutti gli assicurati attivi e gli eventuali beneficiari di rendita lasciano la cassa di previdenza fatta eccezione per almeno uno dei suddetti beneficiari o un assicurato inabile al lavoro.

Ai sensi del presente regolamento sono considerati assicurati inabili al lavoro tutti gli assicurati aventi diritto (attualmente o prevedibilmente) all'esonero dal pagamento dei contributi, per i quali al giorno di riferimento della liquidazione parziale il termine di attesa massimo di tutte le prestazioni di invalidità non è ancora scaduto secondo il regolamento di previdenza oppure di cui la Fondazione non dispone ancora di tutti i dati necessari per poter stabilire o rifiutare il diritto a una rendita di invalidità.

Ai sensi del presente regolamento gli assicurati invalidi senza diritto corrente alla rendita conformemente al regolamento di previdenza della Fondazione vengono trattati come assicurati attivi.

Procedura per la liquidazione parziale della Fondazione

Esecuzione di una liquidazione parziale

Punto 3

Lo svolgimento della procedura spetta alla Fondazione.

Rinuncia allo svolgimento di una procedura

Punto 4

Si rinuncia allo svolgimento della procedura di liquidazione parziale se il grado di copertura della Fondazione alla data della liquidazione parziale è compreso tra il 98% e il 110%.

Data della liquidazione parziale

Punto 5

Se i contratti d'affiliazione vengono sciolti in parte o del tutto con effetto al 31.12, la data determinante della liquidazione parziale è da considerarsi il 31.12 del rispettivo anno. Negli altri casi è determinante l'ultimo giorno di chiusura del bilancio precedente lo scioglimento, parziale o totale, del contratto. Questa data è determinante per il calcolo dei fondi liberi o del disavanzo (scoperto), della riserva di fluttuazione e degli accantonamenti tecnici nonché per le casse di previdenza di cui occorre tener conto nel piano di ripartizione.

Calcolo dei fondi liberi/del disavanzo (scoperto), della riserva di fluttuazione e degli accantonamenti tecnici

Punto 6

Il calcolo dei fondi liberi o del disavanzo, della riserva di fluttuazione e degli accantonamenti tecnici avviene sulla base del bilancio commerciale allestito ogni anno al 31 dicembre secondo Swiss GAAP RPC 26 e del bilancio attuariale allestito alla stessa data.

Ripartizione dei fondi liberi

Punto 7

In sede di ripartizione dei fondi liberi si distingue tra collettivi uscenti e casse di previdenza restanti. Il gruppo dei collettivi uscenti comprende le affiliazioni che, alla data determinante della liquidazione parziale di cui al punto 5, risultavano essere sciolte in parte o del tutto. Tutte le altre affiliazioni rientrano nel gruppo delle casse di previdenza restanti.

La ripartizione dei fondi liberi tra il gruppo delle casse di previdenza ancora affiliate e i singoli collettivi uscenti avviene in proporzione alla somma totale degli averi di vecchiaia degli assicurati attivi e inabili al lavoro e alla somma pari al decuplo delle rendite annue dei beneficiari di rendita (alla data della liquidazione parziale). Per beneficiari di rendita s'intendono tutti i beneficiari di una rendita, sia essa di vecchiaia, per coniugi, per conviventi, per orfani o d'invalidità.

Se alla data di chiusura di bilancio i fondi liberi sono inferiori al cinque per cento degli averi di vecchiaia complessivi, non viene effettuata alcuna ripartizione. In questo caso i fondi liberi restano alla Fondazione senza essere ripartiti alle casse di previdenza. Questo calcolo non tiene conto dei fondi liberi delle casse di previdenza.

Trasferimento dei fondi liberi

Punto 8

In mancanza di attribuzione, i fondi liberi spettanti alle casse di previdenza ancora affiliate restano alla Fondazione.

I fondi liberi spettanti ai collettivi uscenti sono oggetto di una procedura conforme alle disposizioni del regolamento per la liquidazione totale e parziale di casse di previdenza.

Calcolo di un disavanzo (scoperto)

Punto 9

Se dal calcolo di cui al punto 6 risulta un disavanzo, esso viene attribuito, in proporzione alla somma degli averi di vecchiaia (alla data della liquidazione parziale), al gruppo delle casse di previdenza ancora affiliate nonché ai collettivi uscenti.

In mancanza di attribuzione, le quote del disavanzo a carico delle casse di previdenza ancora affiliate restano alla Fondazione.

Lo scoperto a carico dei collettivi uscenti è oggetto di una procedura conforme alle disposizioni del regolamento per la liquidazione totale e parziale di casse di previdenza.

Diritto collettivo alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici

Punto 10

Oltre al diritto ai fondi liberi, viene a istituirsi un diritto, collettivo e proporzionale, alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici nel caso in cui nel quadro della liquidazione parziale della Fondazione più assicurati passino al medesimo nuovo istituto di previdenza come collettivo. Per collettivo si intende la totalità degli assicurati attivi o almeno dieci assicurati attivi appartenenti a una cassa di previdenza.

Se la liquidazione parziale della Fondazione è imputabile al collettivo subentrante, non sussiste alcun diritto alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici.

1. Diritto alla riserva di fluttuazione

Il diritto collettivo e proporzionale alla riserva di fluttuazione della riserva di fluttuazione complessiva corrisponde al rapporto tra l'avere di vecchiaia da trasferire e l'avere di vecchiaia complessivo.

Per il calcolo del diritto viene considerato il contributo fornito dal collettivo subentrante per la costituzione della riserva di fluttuazione. A tale fine si considera lo sviluppo della riserva di fluttuazione per la durata del contratto espresso in percentuale sugli averi di vecchiaia.

Nel caso in cui una cassa di previdenza abbia stipulato un contratto d'affiliazione a una fondazione da più di dieci anni, il diritto collettivo e proporzionale del collettivo subentrante alla riserva di fluttuazione rispetto alla totalità delle riserve di fluttuazione corrisponde al rapporto tra l'avere di vecchiaia da trasferire e l'avere di vecchiaia complessivo.

2. Diritto agli accantonamenti tecnici

Hanno diritto, collettivo e proporzionale, agli accantonamenti tecnici gli assicurati per i quali sono stati istituiti tali accantonamenti. Il computo del diritto collettivo avviene secondo la base di calcolo per la determinazione degli accantonamenti in essere.

Trasferimento del diritto alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici

Punto 11

Il diritto proporzionale alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici viene trasferito in modo collettivo al nuovo istituto di previdenza.

Decisione, informazione e attuazione

Decisione per la liquidazione parziale

Punto 12

I fatti determinanti, quali circostanze della liquidazione parziale della Fondazione, ammontare dei fondi liberi nonché del disavanzo, della riserva di fluttuazione e degli accantonamenti tecnici così come del piano di ripartizione, vengono messi per iscritto sotto forma di una decisione del consiglio di fondazione per la liquidazione parziale.

Informazione

Punto 13

Se dalla verifica risulta che la condizione per una liquidazione parziale della Fondazione è soddisfatta e viene avviata la relativa procedura, la Fondazione informa le commissioni di previdenza delle casse di previdenza sulla decisione per la liquidazione parziale, sul piano di ripartizione, sui diritti e sulla procedura da seguire.

Le commissioni di previdenza delle casse di previdenza hanno diritto, entro 20 giorni dall'invio delle informazioni, a prendere visione degli atti presso la Fondazione ed eventualmente a presentare ricorso contro la decisione del consiglio di fondazione. Se le differenze esistenti non possono essere risolte di comune accordo, la Fondazione pone alle casse di previdenza un termine di 20 giorni per rivolgersi all'autorità di vigilanza e far sottoporre a verifica la condizione, la procedura e il piano di ripartizione.

Allo scadere del termine la Fondazione informa l'autorità di vigilanza in merito ai ricorsi presentati e al loro trattamento.

Attuazione

Punto 14

Se il piano di ripartizione ha acquisito validità giuridica, questo viene applicato. I diritti risultanti dal presente regolamento sono esigibili 20 giorni dopo l'inizio della validità giuridica.

Il piano di ripartizione ha acquisito validità giuridica se

- non sono stati presentati ricorsi, oppure
- tutti i ricorsi sono stati risolti di comune accordo e si è in presenza di una conferma scritta dell'autorità di vigilanza che entro il termine di 20 giorni non è stato presentato nessun ricorso presso la stessa, oppure
- la condizione, la procedura e il piano di ripartizione sono stati giudicati giuridicamente validi dall'autorità di vigilanza (attestazione di validità giuridica).

Nel caso in cui la variazione del saldo tra il patrimonio di previdenza disponibile e il capitale di previdenza necessario ammonti a più del dieci per cento della somma di bilancio tra la data della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi, si procede all'adeguamento dei fondi liberi destinati al trasferimento o del disavanzo da dedurre come anche della riserva di fluttuazione e degli accantonamenti tecnici.

Disposizioni finali

Emanazione e adeguamento del regolamento

Punto 15

Il regolamento e i successivi adeguamenti vengono emanati dal consiglio di fondazione e approvati dall'autorità di vigilanza.

Entrata in vigore

Punto 16

Il presente regolamento è stato emanato dal consiglio di fondazione con effetto al 1° giugno 2014 ed entra in vigore in tale data, non appena ricevuta l'approvazione dell'autorità di vigilanza. Esso sostituisce l'edizione del 1° giugno 2009.

Si applica il regolamento valido nel momento in cui si è verificata la circostanza determinante.